GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — SABATO 21 SETTEMBRE — NUM. 225

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 19, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6379** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 decembre 1888, N. 5873 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regolamento pel R. Istituto Orientale in Napoli, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'Istruzione Pubblica, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO PER IL R. ISTITUTO ORIENTALE IN NAPOLI

TITOLO PRIMO.

Scopo dell'Istituto — materie d'insegnamento.

Art. 1. — Il R. Istituto Orientale di Napoli, riordinato con la legge 27 dicembre 1888, ha per oggetto l'insegnamento teorico-pratico delle più importanti lingue vive di Asia e di Africa, e la conoscenza delle relazioni politiche e commerciali di quei paesi coll'Europa, e specialmente coll'Italia, mediante corsi principali e corsi complementari.

Art. 2. — Sono insegnamenti principali i qui sotto indicati:

1. Arabo volgare.
2. Turco volgare.
3. Amharico.
4. Cinese.

5. Giapponese.
6. Indostani.
7. Persiano.
8. Armeno.

Questi insegnamenti verranno attuati secondo l'ordine in cui sono posti.

Sono insegnamenti complementari i qui sotto indicati:

1. Greco moderno.
2. Geografia commerciale.
3. Nozioni concernenti le religioni, le legislazioni dell'Asia e dell'Africa e le loro condizioni storiche ed economiche rispetto all'Europa e specialmente rispetto alla Italia.

Di questi tre insegnamenti, quello di greco moderno e di geografia commerciale saranno istituiti fino dalla prima attuazione del presente regolamento.

Art. 3. — Fino a che non siasi provveduto alla istituzione del terzo insegnamento complementare, di cui all'articolo precedente, ciascun professore dovrà impartire nozioni generali intorno alle condizioni storiche e politiche del paese di cui insegna la lingua.

TITOLO SECONDO.

Anno scolastico — Corsi e metodo d'insegnamento.

Art. 4. — L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina col 31 luglio.

Durante l'anno scolastico i giorni di vacanza sono regolati col calendario delle scuole secondarie governative.

Art. 5. — Il numero degli anni di corso per ogni insegnamento sarà determinato con decreto del Ministro, in guisa che gli studenti, compiendoli tutti, possano acquistare il pieno possesso della lingua.

Art. 6. — Al principio di ogni anno scolastico il Direttore, sentiti i professori ordinari e straordinari, stabilisce la distribuzione degl'insegnamenti e delle esercitazioni per ogni corso, e i rispettivi orari.

Art. 7. — L'insegnamento di ciascuna lingua è dato separatamente.

Consiste in lezioni e in esercizi, e ha lo scopo di far conoscere la grammatica, i caratteri e i vocaboli quanto basti per bene intendere, ben parlare e scrivere correttamente e speditamente lettere ed atti pubblici e privati.

TITOLO TERZO.

Alunni, uditori, ammissioni, disciplina, esami, diplomi.

Art. 8. — Coloro che vogliono essere iscritti alunni dell'Istituto Orientale devono farne domanda su carta da bollo di cent. 50 non più tardi del 1° settembre, corredandola dei documenti autentici qui sotto indicati:

1. fede di nascita comprovante un'età non minore di 16 anni compiuti;
2. attestato di buona condotta;
3. certificato di sana costituzione fisica.

Devono inoltre sostenere un esame scritto ed orale su la lingua italiana, la storia e la geografia secondo i programmi del Ginnasio, e su le lingue inglese e francese secondo i programmi dell'Istituto tecnico.

Saranno dispensati dall'esame su la lingua italiana, la storia e la geografia coloro che presentino la licenza dal Liceo o dall'Istituto tecnico, o almeno del Ginnasio superiore, ottenuta da non più di un anno, ovvero la laurea universitaria o altro diploma di un Istituto superiore nazionale.

Per gli aspiranti non italiani potranno sostituirsi quelle prove che il Direttore giudicherà sufficienti.

I giovani indigeni della Turchia Europea, dell'Africa e dell'Asia ammessi all'Istituto i quali volessero profittare di altri Istituti scolastici, ne faranno domanda al Direttore, su proposta del quale il Ministro concederà loro le agevolezze che credesse convenienti nell'ammissione, nelle promozioni e negli esami.

Art. 9. — Non sono ammessi uditori.

Tuttavia potranno essere autorizzati a frequentare le lezioni e a prender parte alle esercitazioni pratiche, ufficiali dell'esercito della Marina e di altre Amministrazioni dello Stato.

La domanda deve essere trasmessa dal Ministero, da cui dipendono i detti ufficiali o impiegati, a quello dell'Istruzione, il quale, sentito il Direttore, delibera sulla loro ammissione.

Art. 10. — Ogni alunno è obbligato a seguire almeno due corsi, uno di lingua che non sia il greco moderno, e quello di geografia commerciale.

Art. 11. — L'alunno che, senza giustificati motivi, nel corso scolastico annuale manchi per cinque lezioni, anche interrottamente, per quell'anno non potrà più frequentare la scuola nè presentarsi agli esami.

Art. 12. — L'alunno che nel corso dell'anno, a giudizio del Collegio degli insegnanti mostri di non fare alcun profitto, sarà per la prima volta avvertito e per la seconda escluso dal corso.

Art. 13. — Gli esami sono semestrali, annuali e finali.

L'esame semestrale serve a mostrare quale profitto ciascun alunno va facendo nello studio.

L'esame annuale serve al passaggio da classe a classe.

Dopo l'esame finale si rilascerà a chi lo abbia superato, un certificato d'idoneità nella lingua o nelle lingue di cui ha seguito il corso.

A tale esame potranno essere ammessi anche coloro che provino al Direttore di aver compiuti con lode gli studi analoghi a quelli ch'essi avrebbero fatti nell'Istituto.

Il candidato, caduto nella prima sessione d'esami, avrà facoltà di ripresentarsi nella seconda sessione per ripetere le prove fallite; ma tale facoltà gli è concessa per una volta sola durante gli anni di corso.

Se per due anni non ottenesse l'approvazione non sarà più ammesso a frequentare il corso.

Art. 14. — Fermo che nell'Istituto non si diano insegnamenti identici a quelli impartiti nell'Università di Napoli, il Direttore provvederà che gli alunni di esso possano, volendo, frequentare insegnamenti di altri Istituti per accrescere la propria cultura.

Art. 15. — Il Direttore, sentito il Collegio dei professori, compila il Regolamento disciplinare delle scuole, che deve essere discusso dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro.

In caso di trasgressione, il Direttore, sentito, ove occorra, il professore dell'insegnamento, potrà sospendere temporaneamente l'alunno dalle lezioni; in caso di recidività o di mancanza gravissima, col parere del Collegio degl'insegnanti, escluderà l'alunno dalla scuola.

In questi due casi, della sospensione temporanea e della esclusione dalla scuola, l'alunno ha diritto di appellarsi al Ministro, ma in attesa della decisione egli non potrà assistere alle lezioni.

Qualora vi sia dissenso fra il Direttore e il Collegio dei professori, deciderà il Ministro.

TITOLO QUARTO.

Direzione e personale insegnante.

Art. 16. — Il Direttore sarà nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, fra le persone di riconosciuta competenza negli studi orientali e che abbiano autorità ed attitudine a reggere un Istituto, tenuto conto dell'indole e dello scopo dell'Istituto stesso.

Art. 17. — Il Direttore è mallevadore del buon andamento dell'Istituto di cui ha il governo didattico e disciplinare e indirizza tutti gli ufficiali che gli sono subordinati al compimento dei doveri assegnati rispettivamente a ciascuno. Potrà essere incaricato di un insegnamento nell'Istituto stesso, ma oltre a questo non gli è permesso di cumulare altro ufficio nè pubblico nè privato.

Il Direttore è presidente del Collegio dei professori.

Da lui dipende tutto il personale delle scuole.

Egli è membro nato del Consiglio di amministrazione.

Art. 18. — Il Direttore convoca il Collegio in tutti i casi in cui l'avviso del Collegio stesso è richiesto dal presente

Regolamento e dalle istruzioni che fossero susseguentemente impartite.

Art. 19. — Propone al Consiglio di amministrazione la nomina e il licenziamento del personale inserviente.

Designa al Consiglio d'amministrazione, a cui spetta proporne la nomina al Ministro l'impiegato d'ordine.

Art. 20. — Per mezzo dell'economo provvede così alla regolare gestione del bilancio ordinario, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sotto il controllo del Consiglio stesso, come alla riscossione delle rendite e al pagamento delle spese, secondo il Regolamento di amministrazione, del quale è cenno negli articoli 35 e 42, e secondo le note di carica approvate dal Consiglio.

Cura la regolarità dei libri di conto tenuti dall'economo, e ne sottopone i conti mensili alla revisione del comitato.

Art. 21. — Il Direttore fa al Consiglio le proposte per il buon andamento dell'Istituto, compila il bilancio per le scuole da presentare al Comitato.

Art. 22. — Per ciascuno degli insegnamenti di lingua, prescritti nel primo capoverso dell'articolo 2., vi sarà normalmente un professore ordinario, e, solo per eccezione, uno straordinario o incaricato.

Le esercitazioni pratiche saranno fatte, per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati, da speciale assistente sotto la dipendenza e la direzione del professore.

Ciascuno degl'insegnamenti delle discipline complementari sarà affidato a un professore straordinario o incaricato.

Art. 23. — I professori di lingua, ordinari e straordinari, saranno nominati tra le persone, che, per titoli ovvero per esame, risulteranno forniti di sì piena conoscenza teorica e pratica della lingua che debbono insegnare, da poterla speditamente e correttamente leggere, parlare e scrivere coi caratteri propri di essa.

La nomina dei professori ordinari sarà fatta per decreto reale, quella dei professori straordinari per decreto ministeriale.

Il Ministro potrà nominare incaricati per qualche insegnamento di lingue, solo in via eccezionale, allorchè non sia stato possibile provvedere con professori ordinarî o straordinarî.

Tale nomina sarà fatta con semplice lettera per il tempo necessario ad esaurire il concorso che dovrà essere immediatamente bandito.

Gli assistenti debbono, di regola, essere indigeni del paese di cui s'insegna la lingua e saperla parlar bene e con buona pronunzia, in guisa da corrispondere al fine speciale delle esercitazioni.

Essi sono nominati dal Ministro su proposta del Direttore, sentito per ciascuno l'insegnante della lingua rispettiva.

Art. 24. — La quantità di cittadino italiano non è necessaria per la nomina agl'insegnamenti di lingua.

Gl'insegnanti di lingua, non potranno tenere altro insegnamento fuori dell'istituto.

Art. 25 — I professori devono osservare costantemente e puntualmente l'orario stabilito e non potranno ottenere permessi, salvo che per motivi di riconosciuta gravità.

Questi permessi, la cui durata non potrà essere maggiore di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico, sono dati dal Direttore, il quale ne riferirà subito al Ministro.

Art. 26. — I professori aiutano il Direttore nel promuovere il buon andamento dell'Istituto, e sono responsabili della disciplina nelle proprie scuole.

È anche dover loro tener con ordine prefetto i giornali di classe, affinchè chiari appariscano i meriti, i demeriti, le assenze degli alunni e le sommarie indicazioni nelle materie spiegate. Consegneranno inoltre, in fine di ogni bimestre, al Direttore una nota dei propri alunni con la indicazione, per ciascuno, della condotta e del profitto.

Art. 27. — Il Collegio dei professori si compone di tutti i professori ordinarî e stranrdinarî, ed è convocato e presieduto dal Direttore.

I professori hanno obbligo d'intervenire a tutte le adunanze ordinarie e straordinarie.

Il più anziano di servizio fra i professori ordinari è vicepresidente del Collegio; ne è segretario il più giovane d'età.

Art. 28. — Le deliberazioni si prendono nel Collegio dei professori a maggioranza relativa di voti.

A parità di voti prepondera il voto del presidente.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di più della metà di professori. Il Direttore è tenuto a conformarsi alle deliberazioni prese dal Collegio nelle adunanze; ma potrà, ove creda necessario, sospenderne l'esecuzione sotto la sua responsabilità, dandone avviso immediato al Ministro.

Art. 29. — Le adunanze ordinarie del Collegio dei professori sono tre:

la prima, al principio dell'anno scolastico, per discutere l'orario delle lezioni e la coordinazione dei varî insegnamenti:

la seconda al termine delle scuole e prima degli esami finali;

la terza, chiusa che sia la sessione estiva degli esami, per firmare i registri e conferire sui risultamenti degli esami stessi.

Il Direttore può convocare il Collegio staordinariamente, quando occorra; deve convocarlo quando glie ne sia fatta domanda da un terzo dei professori.

Art. 30. — I professori potranno essere obbligati a dare fino a quindici ore di lezione la settimana.

Art. 31. — Gli stipendî degl'insegnanti saranno, per ciascun grado, pareggiati a quelli dei professori della Università di Napoli.

Gli stipendi degli assistenti saranno determinati da speciale organico, da approvarsi con decreto ministeriale.

Gli stipendi dei professori ordinarî si accresceranno di un decimo ogni quinquennio di effettivo servizio.

Art. 32. — Agli insegnanti, agli assistenti e agli impiegati è applicata la legge 14 aprile 1864 sulle pensioni per gl'impiegati dello Stato.

Art. 33. — Il Ministro, inteso il Direttore, previe quelle indagini che crederà di ordinare e sentita sempre la persona interessata, potrà sospendere o licenziare qualunque insegnante.

TITOLO QUINTO.

Amministrazione e personale amministrativo.

Art. 34. — Il Consiglio di amministrazione è composto del Direttore delle scuole, che n'è membro nato, e di altre sei persone scelte dal Ministro, fra:

i consiglieri provinciali di Napoli;
i consiglieri comunali di Napoli;
i professori dell'Università di Napoli ovvero i soci della Società Reale di Napoli;
i presidi oppure i professori insegnanti nei Licei o nell'Istituto tecnico di Napoli;
gli avvocati erariali di Napoli;
i funzionari superiori dell'Intendenza di finanza.

I consiglieri non durano in ufficio più di tre anni.

Dopo il secondo anno dalla costituzione del Consiglio saranno sorteggiati tre consiglieri; questi, come gli altri che scadranno nell'anno successivo non potranno essere rieletti se non dopo trascorso un triennio.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il proprio presidente e il segretario, i quali dureranno in ufficio per tre anni, se non scadono prima da consiglieri.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli trasmette tutte le deliberazioni del Consiglio direttamente al Ministro, e fa, occorrendo, le sue osservazioni per quegli atti, su cui creda di dover chiamare specialmente l'attenzione di lui.

Art. 35. — Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) discutere ed approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

b) proporre provvedimenti e riforme per il buon andamento e l'incremento dell'Istituto;

c) prendere tutte le deliberazioni che occorrano a tenore del Regolamento;

d) assicurarsi che siano strettamente eseguite le deliberazioni da esso prese;

e) discutere il Regolamento disciplinare compilato dal Direttore e quello per l'amministrazione redatto dal Comitato, e trasmetterli al Ministro per l'approvazione;

f) nominare e licenziare, a proposta del Direttore, il personale inserviente;

g) proporre al Ministro una terna per la nomina dell'economo e trasmettere col suo parere la proposta del Direttore per la nomina dell'impiegato d'ordine;

h) proporre al Ministro la tabella degli stipendi per gli impiegati di amministrazione.

Il bilancio preventivo dovrà essere discusso ed approvato entro l'ottobre, il consuntivo entro il maggio. L'uno e l'altro, entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio, saranno trasmessi in doppio esemplare al Ministro, al quale spetta l'approvazione definitiva.

In caso di dissenso fra il Direttore e il Consiglio, il Direttore ha facoltà di trasmettere direttamente al Ministro le proprie osservazioni sulla erogazione delle rendite rispetto agli intenti didattici dell'Istituto; e il Ministro risolverà.

Art. 36. — Il Consiglio, entro i limiti segnati nei capitoli del bilancio, regola e modifica le spese con piena autorità.

Per bisogni straordinari e urgenti, ha facoltà di spendere riferendone al Ministro per l'approvazione.

Non ha facoltà di fare storni di fondi da capitolo a capitolo, nà anticipazioni di stipendio, di remunerazione o di qualunque somma.

Nessun atto contabile ha valore legale se non è sottoscritto dal Direttore e da un consigliere, delegato a tal uopo dallo stesso Consiglio.

Art. 37. — Il Consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese, straordinariamente ogni volta che lo crede il presidente, ovvero ne sia fatta domanda da due consiglieri o dal Direttore,

L'avviso di convocazione sarà dal presidente spedito a domicilio, almeno tre giorni prima, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi.

Per motivi di urgenza, che saranno riferiti al Ministro, la convocazione potrà farsi con avviso preventivo di sole 24 ore, ma in questo caso la deliberazione, per avere esecuzione immediata, dovrà esser presa coll'unanimità di voti.

Art. 38, — Per la validità delle adunanze basta l'intervento di quattro consiglieri. A parità di voti prepondera il voto del presidente.

Art. 39. — Per gli atti di amministrazione si osservano le norme stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 40. — È addetto all'Istituto un economo-ragioniere.

Egli darà cauzione nella somma che il Ministro, sentito il Consiglio, avrà determinato.

Sarà addetto all'ufficio della Direzione delle scuole un impiegato d'ordine.

L'economo-ragioniere e l'impiegato d'ordine saranno nominati per decreto del Minisiro.

TITOLO SESTO.

Del Comitato

Art. 41. — Per dirigere le operazioni relative agli affitti ed alle alienazioni delle proprietà, è costituito un Comitato di tre persone, appartenenti al Consiglio amministrativo, che sono:

l'avvocato erariale.

Il funzionante dell'intendenza di finanza.

un consigliere d'amministrazione scelto dal Consiglio stesso.

Art. 42. — Il comitato compila il Regolamento per l'amministrazione, che deve essere discusso dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro.

In questo Regolamento saranno anche determinate le attribuzioni e le responsabilità degli impiegati addetti all'amministrazione.

Art. 43. — Compie gli studi preparatori per mettere il Consiglio in grado di prendere con piena conoscenza le sue deliberazioni o di fare le proposte opportune al Ministro:

a) per la rivendicazione di beni all'Istituto.

b) per lo svincolo del patrimonio da qualunque passività;

c) per l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

d) per l'affitto e la manutenzione delle proprietà patrimoniali;

e) per la liquidazione dei beni e conversione in rendita pubblica italiana.

Art. 44. — Nel mese di luglio propone al Consiglio la somma da destinarsi alle scuole, affinchè il Direttore possa compilare il bilancio e presentarlo entro la prima quindicina del mese successivo al Comitato stesso, il quale a sua volta formerà il bilancio generale dell'Istituto da sottoporre al Consiglio.

Art. 45. — Riceve ed esanima i conti consuntivi delle scuole presentati dal direttore, e ne forma il conto generale da sottoporre al Consiglio.

Rivede i conti mensili dell'economo presentati dal Direttore.

TITOLO SETTIMO.

Affitto e alienazioni dei beni.

Art. 46. — Tutti i beni immobili, già pervenuti o che in seguito pervenissero all'Istituto, qualunque ne sia la provenienza, ed esclusa ogni pretesa di riversibilità o devoluzione, saranno temporaneamente amministrati e quindi alienati secondo le prescrizioni fatte dall'art. 6 della legge 27 decembre 1888, n. 5873, (Serie 3ª).

Il Ministro della pubblica istruzione sopraintende all'amministrazione e vigila sull'andamento delle alienezioni.

Art. 47. — I contratti di mezzadria e di affittamento, di forniture e di appalto per l'andamento ordinario dell'Istituto e per la manutenzione degli stabili proposti dal Comitato saranno approvati dal Consiglio di amministrazione.

Quelli per lo svincolo delle passività patrimoniali, per il ricupero dei crediti e l'affranco di prestazioni attive, per la stipulazione di mutui e per l'alienazione dei beni immobili saranno approvati dal Ministro.

Art. 48. — Per le alienazioni si dovranno osservare le norme stabilite dal testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 1° febbraio 1884, n. 2016, e del relativo Regolamento, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 e successive modificazioni.

Il Ministro potrà permettere che, tenuto conto degl'interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali, da cui risulti che ne dirivi utile all'Istituto, si dividano i beni in piccoli lotti o si riuniscano in un lotto solo più appezzamenti piccoli.

Art. 49. — La perizia dei beni e la ripartizione dei lotti saranno fatte da ingegneri governativi designati dal Comitato.

Quando il prezzo di un lotto superi le lire diecimila, i capitolati d'asta saranno sottoposti al Consiglio di Stato.

Art. 50. — Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare nella cassa dell'Istituto almeno la sesta parte del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di registro, di voltura, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d'asta.

Gli altri cinque sesti del prezzo potranno essere pagati a rate eguali posticipate in cinque anni con l'interesse scalare del 6 per cento.

Art. 51. — Trascorsi 30 giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto dall articolo precedente, si procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 52. — Tutte le somme riscosse in dipendenza delle alienazioni e non destinate allo svincolo del patrimonio da passività, saranno immediatamente versate nella cassa dei depositi e prestiti e, a cura del presidente del Consiglio di

amministrazione, sotto la vigilanza del Comitato e del ministro, gradadatamente convertite in rendita pubblica italiana da intestarsi nominativamente all'Istituto.

TITOLO OTTAVO.

Biblioteca, museo.

Art. 53. — Della Biblioteca ora esistente dovrà farsi un catalogo a schede e un inventario. Il catalogo e l'inventario saranno compilati, a cura del Direttore, da uno dei professori o da uno degl'impiegati, a cui sia affidato l'incarico di bibliotecario.

Ogni anno sarà stanziata nel bilancio dell'Istituto una somma non inferiore a lire 500 per l'incremento della Biblioteca.

L'acquisto dei libri sarà fatto dal Direttore, sentito il Collegio degli insegnanti.

Art. 54. — Il Museo orientale, annesso all'antico Collegio dei Cinesi, sarà conservato a cura del Direttore dell'Istituto ed arricchito degli oggetti consentanei alla sua indole che gli fossero eventualmente donati.

TITOLO NONO.

Collegio-Convitto.

Art. 55. — Il Collegio-Convitto, che a suo tempo venisse annesso all'Istituto, sarà destinato per accogliervi e mantenervi giovani di famiglie non residenti in Napoli e a preferenza Cinesi e di altre regioni orientali fra quelli che siano già ammessi come alunni alla scuola e che abbiano adempiuto alle altre condizioni che saranno stabilite dal Regolamento interno del Convitto stesso.

Questo Regolamento, prima della istituzione del Convitto, sarà proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro.

Art. 56. — Per essere ammessi nel Collegio-Convitto, i giovani dovranno avere un'età non maggiore di 18 anni; solo in casi eccezionali, il Consiglio di amministrazione potrà ammetterne alcuno in età maggiore.

Non si farà distinzione nè di nazionalità, nè di religione.

La disciplina interna sarà coordinata al rispetto di tutte le credenze, in modo che ciascuno possa, senza difficoltà, adempiere ai riti del culto professato.

TITOLO DECIMO,

Assegnamento ai sacerdoti, ai laici della Congregazione della Sacra Famiglia.]

Art. 57. — L'assegnamento concesso dall'art. 7 della legge a ciascuno dei sacerdoti e dei laici, che facevano parte della congregazione sotto il titolo della Sacra Famiglia, decorrerà dal giorno in cui ciascuno di essi cesserà dal ricevere alloggio e trattamento nell'Istituto.

TITOLO UNDECIMO.

Disposizioni transitorie.

Art. 58. — Gl'insegnanti di lingue orientali nella scuola laica, annessa finora all'antico Collegio dei Cinesi, ove non abbiano già un ufficio retribuito o nell'Università o in altri Istituti, e ove l'insegnamento di cui sono incaricati non sia di quelli che già si danno nell'Università di Napoli, conserveranno temporaneamente i loro posti affinchè gli studenti che ne frequentarono le lezioni possano compiere il corso di lingue intrapreso.

Cesserà loro tale incarico temporaneo, quando ai posti suddetti si provvederà normalmente a tenore dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 59. — L'impiegato d'ordine, di cui all'art. 40, sarà per la prima volta scelto fra gl'impiegati del già R. Collegio asiatico attualmente in servizio, ove ne sia riconosciuta la capacità e l'attitudine al posto.

Art. 60. — Agli impiegati addetti al già Collegio da un decennio sarà accordato, all'atto che lasceranno il servizio, un sussidio di lire 100 per una volta sola, e per una volta sola un sussidio di lire 50 a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 1° gennaio 1889.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Il Numero **6331** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione;

Veduto che, per la convenzione stipulata tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il municipio di Forlì in data 30 gennaio 1889, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il necessario materiale scientifico e non scientifico, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire undicimila duecento sessantotto (L. 11,268);

Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1889-90;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella città di Forlì, a cominciare dal 1° ottobre 1889, e colle condizioni sovraccennate, è istituito un R. Ginnasio da mantenersi nella forma prescritta dalla legge 13 novembre 1859, N. 3725 e dalle leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª), e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1889.

UMBERTO

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6332** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione;

Veduto che, per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Taranto in data 27 dicembre 1888, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Liceo-Ginnasio e Convitto si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire quarantottomila trecento sessantotto (L. 48,368);

Veduto il bilancio di previsione della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1889-90;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella città di Taranto, a cominciare dal 1° ottobre 1889 e colle condizioni sovraccennate, è istituito un Regio Liceo-Ginnasio e Convitto nazionale da mantenersi nella forma prescritta dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1861, per le provincie napoletane, e dalle leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª) e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° agosto 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero MMMCCCCLXXXII *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il rapporto del Prefetto di Perugia e la deliberazione di quella Giunta Provinciale Amministrativa con cui viene proposto lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di Carità di Collevecchio per irregolarità in genere e più specialmente nella parte economica delle Opere Pie affidate alla Congregazione medesima, come è risultato da inchiesta;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Collevecchio è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un Regio delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli

Il Numero MMMCCCCLXXXIII *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione 27 ottobre 1888, con la quale il Consiglio comunale di Ancona propone l'inversione di lire 7000 da distrarsi dai resti disponibili del Lascito dotale Bertola, per la costruzione di una cancellata a difesa del Riformatorio delle fanciulle mendicanti in quella stessa città;

Vista la deliberazione 28 marzo 1889 della Deputazione provinciale e gli altri atti corrispondenti;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'inversione della somma di lire 7000 da prelevarsi dai sopravanzi disponibili del Lascito Bertola in Ancona a favore del Riformatorio delle fanciulle mendicanti per servire allo scopo suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta.

Il prefetto della provincia di Caltanissetta è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 settembre 1889.

Per il Ministro: Racioppi.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Con R. decreto del 1° agosto 1889:

Zampini Giuseppe, Storti Francesco e De Götzen Antonio, ufficiali d'ordine di classe transitoria nelle Intendenze di finanza, sono nominati magazzinieri di 3ª classe nelle stesse.

Ferrero Pietro, scrivano locale nell'amministrazione militare, nominato applicato di 3ª classe nelle avvocature erariali.

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

Marchi comm. Girolamo, ispettore generale nel Ministero, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, con effetto dal 1° settembre 1889.

I seguenti impiegati della Corte dei conti:

Pelosi Arturo, vice segretario di 2ª classe, promosso alla 1 classe.

Rizzo dott. Ettore, vice segretario di 3ª classe, promosso alla 2ª classe.

Scalari Pietro, volontario, è nominato vice segretario di 3ª classe.

È prorogata a tutto il 31 agosto 1890 l'aspettativa del vice segretario di ragioneria nelle Intendenze, Guidetti Cesare.

Pizzi Ernesto e Seffer Emilio, segretari di ragioneria di 1ª classe nelle Intendenze, sono nominati primi ragionieri di 2ª classe nelle stesse.

Lobascio Berna Ferdinando, archivista di 1ª classe nella Corte dei conti, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, a far tempo dal 1° settembre anno corrente.

Bisignani Giuseppe, ufficiale di scrittura di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, a far tempo dal 1° ottobre anno corrente.

Gregoraci Fabrizio, vice segretario di Ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze, è dichiarato dimissionario.

Pettinati Giov. Battista, primo ragioniere di 1ª classe nelle Intendenze è collocato a riposo in seguito a sua domanda a far tempo dal 1° ottobre a. c.

Villani comm. Costantino, direttore capo divisione di 1ª classe nel Ministero, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, con effetto dal 1° settembre anno corrente.

Albertini Bartolomeo, archivista di 2ª classe nel Ministero, è collocato a riposo in seguito a sua domanda con effetto dal 1° settembre 1889.

Con R. decreto dell'8 settembre 1889:

Cervini cav. Alberto, direttore capo divisione di 2ª classe nella Corte dei Conti, è collocato a riposo in seguito a sua domanda con effetto dal 1° ottobre 1889.

I seguenti impiegati della Corte dei Conti.

Gastarri Gaetano, archivista di 2ª classe è promosso alla 1ª classe.

Pezzella Ermanno, id. 3ª classe è promosso alla 2ª classe.

Marinelli Serafino, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è promosso archivista di 3ª classe.

Neri Edoardo e Venini Ubaldo, ufficiali d'ordine di 2ª classe, promossi alla 1ª classe.

Pissavini Angelo e Bonetti Secondo, id. di 3ª classe, promossi alla 2ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 9 settembre 1889:

Santelli comm. Giovanni Battista, consigliere della Corte di cassazione di Roma, è dispensato da ulteriore servizio nei termini dell'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, N 2626, salva ogni sua ragione alla pensione di riposo od indennità che possa competergli con decorrenza dal 1° ottobre 1889, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte d'appello.

Interlandi comm. Rosario, presidente della sezione di Corte d'appello in Perugia, in aspettativa per motivi di salute a tutto il mese di agosto 1889, è confermato nell'aspettativa medesima per altri sei mesi dal 1° settembre 1889, con l'attuale assegno di lire 4000.

De Luca cav. Leopoldo, consigliere della Corte di appello di Messina, applicato alla Corte di cassazione di Napoli, è nominato consigliere della stessa Corte di cassazione di Napoli, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Fasolo cav. Domenico, presidente del Tribunale civile e correzionale di Messina, è nominato consigliere della Corte d'appello di Cagliari, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Bertone Antonino, presidente del Tribunale civile correzionale di Spoleto, è nominato consigliere della sezione di Corte d'appello in Modena, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Janigro cav. Giovanni Battista, presidente del Tribunale civile e correzionale di Bari, è tramutato a Firenze, a sua domanda.

Ballerini cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Lecco, è collocato d'ufficio in aspettativa per motivi di salute per mesi tre a decorrere dal 20 settembre 1889, con l'assegno in ragione di annue lire 2500.

Landolfi Michele, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Messina, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Messa Giuseppe, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Pordenone, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Gallotti Angelo, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Genova, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Spoleto, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Perilli Pasquale, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Roma, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Bari, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Scamuzzi cav. Lorenzo, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Torino, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Castiglione delle Stiviere, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Schioppa Gaetano, giudice del Tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato vice presidente del Tribunale civile correzionale di Lucera, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Romano cav. Vincenzo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Perugia, è nominato vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Roma, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Siniscalchi Luigi, giudice del Tribunale civile e correzionale di Oristano, è tramutato a Larino, a sua domanda.

Savino Giovanni Battista, giudice del Tribunale civile e correzionale di Avellino, è tramutato ad Ariano.

Amati Domenico, giudice del Tribunale civile e correzionale di Ariano, è tramutato ad Avellino, a sua domanda.

Marini cav. Alceste, giudice del Tribunale civile e correzionale di Pisa, è tramutato a Firenze, a sua domanda.

Chelazzi Oreste, giudice del Tribunale civile e correzionale di Grosseto, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è tramutato a Pisa, a sua domanda, cessando dall'applicazione anzidetta.

Dell'Oro Giuseppe, giudice del Tribunale civile e correzionale di Ivrea è tramutato a Lodi, a sua domanda.

Rota Carlo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Massa, con lo incarico dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Forlì, col suo consenso, cessando dal detto incarico.

Fischetti Lorenzo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Castrovillari, è tramutato a Massa, a sua domanda.

Melis-Murgia Francesco Angelo, giudice di Tribunale in aspettativa per motivi di salute, a tutto il mese di agosto 1889, è richiamato in servizi, a sua domanda, dal 1° settembre 1889, con destinazione al Tribunale di Oristano, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Berardelli Francesco, pretore del mandamento di Nicastro, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Mistretta, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Lopresti Giacomo, pretore del mandamento di Borgia, è nominato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Girgenti, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Bacchialoni Alfonso, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Milano, è incaricato di reggere l'Ufficio della Regia Procura del Tribunale di Lecco, con lo stipendio di lire 3500, e con l'annua indennità di lire 300.

Gentile Francesco, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Girgenti, in aspettativa per motivi di salute, a tutto il mese di agosto 1889, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri tre mesi, dal 1° settembre 1889, con l'attuale assegno di lire 1500, lasciandosi per lui vacante il posto presso il Tribunale di Arezzo.

Sanna Luigi, aggiunto giudiziario al Tribunale di Tempio, è tramutato a Lanusei con applicazione all'Ufficio pel pubblico ministero.

Mura Francesco, pretore del mandamento di Sanluri, è tramutato al mandamento di Selargius.

Marfori Agostino, pretore del mandamento di Montemarciano, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per sei mesi, dal 1° ottobre 1889, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Montemarciano.

Recchia Martino, nominato pretore del mandamento di San Vito dei Normanni con Regio decreto dell'11 luglio u. s., è richiamato, a sua domanda, al precedente Ufficio di vice pretore del mandamento di Monopoli, intendendosi revocato il decreto di nomina a pretore.

Altea Angelo, vice pretore del mandamento di Tempio, è tramutato al mandamento di Orani, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Calì Carmelo, vice pretore del mandamento di Santa Caterina Villarmosa, è tramutato al mandamento di Butera.

Bertoni Gaetano, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Novi di Modena.

Torello Atanasio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Nizza Monferrato.

Piredda Antonio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Sassari-Levante.

Mantice Alberico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Caprino Veronese.

Zupi Domenico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Fiumefreddo Bruzio.

È accettata la rinuncia prodotta da Faggioni Giuseppe alla carica di pretore del mandamento di Morano Calabro, conferitagli con Regio decreto dell'11 luglio u. s.

Sono accettate dal 16 luglio u. s. le dimissioni presentate da Barone Giacomo, pretore, già titolare del mandamento di Fuscaldo, in aspettativa per motivi di salute dal 16 luglio 1887.

Sono accettate le dimissioni presentate dal vice pretore del mandamento di Sezze, Lombardini Filippo, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con Regio decreto del 18 settembre 1888.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Peluso Giulio dall'ufficio di vice pretore del 3° mandamento di Bologna;

da Bertolani Giovanni dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Novara di Sicilia;

da Ferrari Dario dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Cremona.

Con decreti ministeriali del 14 settembre 1889:

Desenzano Lorenzo, sostituto procuratore del Re, presso il tribunale civile e correzionale di Brescia, è temporaneamente applicato alla Regia procura presso il Tribunale di Salò, nei termini dell'art. 131 della legge organica giudiziaria del 6 dicembre 1865, durante l'assenza del procuratore del Re.

Sivilia Antonio, uditore presso il Tribunale civile e correzionale di Macerata, è tramutato a Matera.

Con decreto ministeriale del 16 settembre 1889:

Alla famiglia del già pretore di Campli, Angiolini Angelo, sospeso dalle funzioni per un anno dal 16 luglio u. s., è concesso durante il detto periodo di sospensione un assegno alimentare in ragione della metà dello stipendio, esigibile con quietanza di Gallea Caterina, moglie al medesimo Angiolini, domiciliata in Pavia.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con RR. decreti del 9 settembre 1889:

Borzini Carlo, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Rocca San Casciano, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° ottobre 1889, e gli è conferito il grado onorifico di cancelliere di corte d'appello.

Astengo Matteo, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Monza, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 luglio 1889, è, in seguito di sua domanda collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 luglio 1889, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Corte d'appello

Moro Girolamo, cancelliere della Pretura di Cantù, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, con decorrenza dal 1° ottobre 1889.

Roccatagliata Emanuele, già cancelliere del Tribunale di commercio di Foligno, in disponibilità per soppressione d'ufficio e destinato a prestar temporaneo servizio presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma, è nominato cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Legnago, coll'attuale stipendio di lire 3500.

Floraspe Pompilio, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Lecco, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Monza, a sua domanda.

Venegoni Angelo, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Legnago, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Lecco, a sua domanda.

Valazzi Giulio, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Ancona, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Urbino.

Taccari Achille, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Urbino, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Ancona.

Capecchi Emilio, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Firenze, è nominato reggente il posto di cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Rocca San Casciano, coll'annuo stipendio di lire 2800.

Baldocci Giovanni, cancelliere della Pretura di S. Marcello Pistojese in servizio da oltre anni dieci, è in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi quattro a decorrere dal 1° settembre 1889, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Lutzu Sotgia Giuseppe, cancelliere della Pretura di Solarussa, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre, a decorrere dal 1° settembre 1889, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Vanni Acrisio, cancelliere della Pretura di Pienza, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto il 31 agosto 1889, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio presso la stessa Pretura di Pienza, a decorrere dal 1° settembre 1889.

Con decreto ministeriale del 9 settembre 1889:

Stefanopoli Stefano, vice cancelliere della Pretura del 3° mandamento di Firenze, è nominato vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Firenze, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Con decreti ministeriali del 17 settembre 1889:

Todde Francesco, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Cagliari, è nominato reggente il posto di vice cancelliere alla stessa Corte d'appello di Cagliari, coll'annuo stipendio di lire 2100.

Parodi Luigi, vice cancelliere aggiunto della Corte d'appello di Genova, è nominato vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Lucca, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Carrara Luigi, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Genova, è nominato vice cancelliere aggiunto della Corte d'appello di Genova, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Rolando Innocenzo, cancelliere della Pretura di Aulla, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Genova, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Rossi Giovanni, vice cancelliere della Pretura di Biadene, sospeso dall'ufficio, è richiamato in servizio presso la stessa Pretura di Biadene, a decorrere dal 16 settembre 1889.

Marra Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria del l'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della Pretura di Campagna, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei Notari:*

Con RR. decreti dell'8 settembre 1889:

Dal Sasso Carlo Aristide, notaro residente nel comune di Enego distretti uniti di Vicenza e Bassano, è traslocato nel comune di Valstagna, stessi distretti riuniti.

Serra Gio. Battista, notaro residente nel comune di Cervasca, distretto di Cuneo, è traslocato nel comune di Cuneo, capoluogo di distretto.

Emiliani Pescetelli Gaetano, notaro residente nel comune di Poggio Mirteto, distretto di Rieti, è traslocato nel comune di Tivoli, distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri.

Braccini Lodovico, notaro residente nel comune di Valmontone, distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri, è traslocato nel comune di Palombara, stessi distretti riuniti.

Piccini Giuseppe, notaro residente nel comune di Cantiano, distretto Urbino, è traslocato nel comune di Urbino, capoluogo di distretto.

Rolla Giovanni, notaro residente nel comune di Pavone Canavese, distretto d'Ivrea, è traslocato nel comune d'Ivrea, capoluogo di distretto.

Grillo Raffaele, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Nocera Superiore, distretto di Salerno.

Beretta Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Piovene, distretti riuniti di Vicenza e Bassano.

Groppa Giovanni, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di S. Giacomo di Lusiana, frazione del comune di Lusiana, distretti riuniti di Vicenza e Bassano.

Marotta Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Sasso di Castalda, distretto di Potenza.

Conti Arduino, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ceprano, distretto di Frosinone.

Ceriello Bartolomeo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Santomenna, distretto di Salerno.

Ciminata Antonino, notaro, residente nel comune di Longi, distretto di Patti, con Regio decreto 1° novembre 1888, registrato alla Corte dei conti il 11 stesso mese, traslocato in Mistretta, capoluogo di distretto, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nell'assegnatagli residenza di Mistretta.

Roberti Aurelio, nominato notaro colla residenza nel comune di Villa S. Secondo, distretto di Asti, con Regio decreto 13 gennaio 1889, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nell'assegnatagli residenza di Villa S. Secondo.

Bonomi Matteo, notaro residente nel comune di Sondrio, capoluogo di distretto, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Colucci Gennaro, notaro residente nel comune di Castelmezzano, distretto di Potenza, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Ferretti Guelfo, notaro residente nel comune di Poggio Renatico, distretto di Ferrara, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 9 settembre 1889:

Siena Luigi, notaro residente nel comune di Chiaramonte Gulfi, distretto di Modica, è traslocato nel comune di Floridia, distretto di Siracusa.

Monticone Placido, notaro residente nel comune di Agliano, distretto di Asti, è traslocato nel comune di Asti capoluogo di distretto.

Leonardi Aquilino, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Arcevia, distretto di Ancona.

Leonelli Antonio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Castelfidardo, distretto di Ancona.

Castelletti Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Cerreto d'Esi, distretto di Ancona.

Sciocchetti Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Senigallia, distretto di Ancona.

Mordini Camillo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Staffolo, distretto di Ancona.

Daddi Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Campofiorito, distretto di Palermo.

Pianavia Vivaldi Giovanni Battista, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Airole, distretto di San Remo.

Vezzetti Giovanni, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Perinaldo, distretto di San Remo.

De Luca Antonio di Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Sorrento, distretto di Napoli.

Salerno Carlo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Serra San Bruno, distretto di Monteleone di Calabria.

Basile Francescantonio, notaro nel comune di Trivigno, distretto di Potenza, con R. decreto 13 gennaio 1889, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, traslocato nel comune di S. Chirico Nuovo, stesso distretto, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro, per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nell'assegnatagli residenza di San Chirico Nuovo.

Boccone Silvio, nominato notaro colla residenza nel comune di Bozzole, distretto di Casale Monferrato, con Regio decreto 13 gennaio 1889, registrato alle Corte dei conti il 29 stesso mese, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nell'assegnatagli residenza di Bozzole.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili:*

Con Regio decreto del 9 settembre 1889:

Galeota Felice, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Avellino, è rimosso dall'ufficio.

Con decreto ministeriale del 13 settembre 1889:

Almo Giovanni Battista, portiere dell'archivio notarile sussidiario di Salò con l'annuo stipendio di lire 666,77 in servizio da oltre 10 anni e meno di 25, rimasto in disponibilità per soppressione del posto il 1° marzo 1883 giorno in cui l'archivio suddetto fu aperto al pubblico servizio secondo i nuovi ordinamenti, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento di quell'indennità che a termine di legge gli potrà competere.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare *ai signori Prefetti del Regno sull'emigrazione a Massaua.*

Affluiscono ai Ministeri degli affari esteri e della guerra dimande di persone che vogliono recarsi nei possedimenti italiani d'Africa o per cercarvi lavoro, o per stabilirvisi e dedicarsi alla coltivazione. In quei paesi presentemente non sono in corso lavori pubblici, nei quali gli operai possano trovare occupazione, e neppure è giunto il momento che coloni italiani imprendano la coltivazione dei terreni. Lo stato di guerra che ancora perdura sull'altipiano, rende impossibile al

Governo di garantire la sicurezza di chi si stabilisse colà, onde non torna conto volervisi recare anche a proprie spese.

Il sottoscritto comunica queste notizie ai signori Prefetti perchè si compiacciano, nei modi a loro disposizione, di divulgarle, e per mezzo dei sindaci portarle a conoscenza dei loro amministrati, affinchè questi si astengano dal fare dimande prive di utile risultato.

Si gradirà un cenno di ricevimento della presente.

Roma, lì 9 settembre 1889.

Pel Ministro:
L. Berti.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(Servizio dei telegrafi)

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento del cavo brasiliano fra Bahia e Rio Janeiro.

I telegrammi per la Bolivia, il Chilì, il Paraguay e il Perù riprendono istradamento normale.

Roma, 19 settembre 1889.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso per l'ammissione di 60 alunni nella carriera di Ragioneria dell'Amministrazione provinciale.

È aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 2ª categoria nella Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, N. 323 e 324, modificati dai successivi RR. decreti 2 gennaio 1881, N. 11, e 28 gennaio 1886, N. 5651.

Le prove scritte ed orali avranno luogo nel corrente anno presso il Ministero dell'Interno, e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno date in quattro giorni, ed in ciascun giorno sarà dagli aspiranti risoluto un quesito.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori prefetti, e non altrimenti, non più tardi del giorno 10 novembre p. v.

Le istanze dovranno avere a corredo:

1. Il certificato di cittadinanza italiana.
2. Il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune o comuni, in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio.
3. La fede penale di data recente rilasciata dal procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune ove l'aspirante è nato.
4. Il certificato medico, il quale comprovi che l'aspirante è di sana costituzione, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego.
5. L'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha compiuta l'età di 18 anni, e non ha oltrepassata quella di 30 al 10 novembre predetto.
6. Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo di leva, ovvero che abbia chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.
7. Il diploma originale di ragioniere, conseguito in un istituto tecnico del Regno;
8. La dichiarazione esplicita e incondizionata (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza.

Ai predetti documenti potranno essere uniti gli attestati comprovanti i servizi che il concorrente avesse prestati presso le amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, quanto i documenti a corredo di essa, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la seconda quindicina di novembre sarà, per mezzo dei signori prefetti, notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallita la prova.

I candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco del comune del loro domicilio.

I candidati dichiarati idonei saranno nominati alunni in un ufficio di prefettura o sottoprefettura, in ordine dei punti riportati nell'esame, e a seconda delle vacanze che vi saranno all'atto del compimento degli esami, e di quelle che consecutivamente andranno verificandosi.

L'alunnato non potrà avere durata minore di sei mesi.

La nomina a computista di 3ª classe sarà conferita, quando vi siano posti vacanti, agli alunni che avranno tenuta regolare condotta e data prova di capacità e diligenza.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito.

Sarà però loro corrisposta una mensile indennità di lire 100, quando siano destinati fuori del paese in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1884.

PROGRAMMA.

1. Statuto fondamentale del Regno;
2. Principii generali di diritto amministrativo, di diritto civile e commerciale;
3. Nozioni di economia politica e di statistica;
4. Principii fondamentali del vigente sistema di contabilità dello Stato;
5. Aritmetica ed elementi di algebra;
6. Teorica dei conti e teorica scritturale;
7. Geografia (orale);
8. Storia civile e politica d'Italia; Èra moderna (orale);
9. Lingua francese (traduzione orale dello italiano in francese.

Programmi particolareggiati di alcune delle materie sovraindicate

1. — Diritto amministrativo.

Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, delle avvocature erariali e delle varie amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'interno, delle finanze e del Tesoro.

2. — Diritto civile.

Materie e partizioni del Codice civile.

Proprietà — Obbligazioni — Contratti — Quasi contratti — Prove.

3. — Diritto commerciale.

Libri di commercio — Società commerciali — Lettere di cambio. Effetti di cambio.

4. — Economia politica.

Ricchezza — Sua produzione — Lavoro — Capitale — Credito — Valore — Sue specie — Teorica della rendita — Teorica delle imposte — Loro distinzione — Distribuzione della ricchezza — Circolazione — Consumo.

5. — Statistica.

Modo di raccogliere, ordinare e valutare i dati statistici.

Sintesi — Analisi — Usi di paragone — Medie proporzionali — Analogie.

6. — Aritmetica ed algebra.

Aritmetica — Algebra fino alle equazioni di 2° grado.

Regola congiunta — Senserie e commissioni — Arbitrati — Ripart sociali — Miscugli ed alligazioni — Adeguati — Interessi — Annualità — Sconti.

7. — **Teorica dei conti e teorica scritturale.**

Definizione del conto — Suoi elementi — Conto materiale o di fatto — Conto morale o di diritto.

Conti principali di qualunque azienda — Loro carattere — Loro suddivisione — Equivalenza ed antitesi — Conti individui per valore e per specie — Altre qualità di conti.

Importanza delle scritture contabili — Loro requisiti.

Scrittura semplice — Sua estensione — Varii metodi.

Scrittura doppia — Sua estensione — Varii metodi.

Nomenclatura dei conti — Giornale — Libro mastro.

Metodo logismografico — Suoi caratteri, canoni e corollari.

Quadro di contabilità — Giornale a una o più bilance.

Permutazioni, trasformazioni e compensazioni — Svolgimenti — Loro esame col giornale — Prove — Chiusura.

Esercizio di scrittura a partita doppia (metodo logismografico) per fatti dell'anno in corso.

Acquisti e vendite a pagamento pronto o con dilazione.

Accertamento di entrate — Riscossione — Versamento.

Pagamento di spese, d'interesse, di sconto — Ammortamento dei prestiti.

8. — **Geografia.**

1. Divisione generale del globo — Continenti — Oceani — Principali catene dei monti — Mari — Laghi — Fiumi — Principali Stati d'Europa e rispettive capitali — Vie di comunicazione fra i medesimi.

2. Italia — Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi.

Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e coll'estero — Provincie — Circondari — Prodotti del suolo — Minerali.

9. — **Storia d'Italia.**

Dalla calata di Carlo VIII alla pace di Chateau-Cambresis.

Lotta fra Casa d'Austria e Francia.

Dalla pace di Chateau-Cambresis alla morte di Carlo II — Preponderanza spagnola.

Dalla morte di Carlo II alla rivoluzione francese — Nuove dinastie — Principi riformatori.

Dalla rivoluzione francese alla caduta di Napoleone I e restaurazione degli antichi principati.

Dalla restaurazione alla costituzione del Regno d'Italia.

Rivoluzioni e guerre che condussero alla costituzione medesima ed all'insediamento della Capitale del Regno in Roma — Breve cenno delle origini e della storia della Casa di Savoia e dei suoi più illustri Principi

Roma, 10 settembre 1889.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CICOGNANI.

2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ABRUZZO CITERIORE

Il Consiglio provinciale di Abruzzo Citeriore è convocato in sessione straordinaria pel 27 andante, alle ore 4 pomeridiane.

Chieti, 18 settembre 1889.

Il Presidente: DE LEONARDIS.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 20 settembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì	=	759, 7
Umidità relativa a mezzodì	=	40
Vento a mezzodì		WSW. debole.
Cielo a mezzodì		1[2 coperto.
Termometro centigrado	massimo =	2[illegible]°, 0,
	minimo =	7°, 8.

20 settembre 1889.

Europa pressione bassa Centro, alta Nord Russia; Arcangelo 762; Kaiserslautern 752; Parigi 756; Scilly 758.

Italia 24 ore: pressione notevolmente diminuita; solamente aumentata Sud e Sicilia. Temperatura aumentata continente, diminuita Sicilia.

Stamane cielo coperto Italia superiore, sereno inferiore; venti deboli vari Barometro 758 Nord; 760 a 761 Centro; 762 a 763 Sud e Sicilia. Mare calmo.

Probabilità: venti terzo quadrante giranti Sud, freschi forti special mente Nord, pioggie alta Italia, nuvoloso altrove; temperatura alza

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

FOTH (Ungheria), 19. — Le manovre del IV corpo cominciarono alle 9 antimeridiane

L'Imperatore giunse da Goedoelloe accompagnato dal conte Kalnoky.

Sul campo delle manovre si trovavano gli arciduchi Alberto e Guglielmo e gli addetti militari di Germania e d'Italia.

Alle manovre devono pure essere ammessi, dietro loro domanda, due ufficiali bulgari che si trovano di passaggio a Budapest diretti a Parigi.

Il finto combattimento durò fino a mezzodì.

Poscia l'imperatore ritornò a Goedoelloe.

SPEZIA, 20. — È stata spedita da qui a Caprera la corona di bronzo che il Re fa deporre sulla tomba del generale Garibaldi. Essa porta la seguente iscrizione: « A Giuseppe Garibaldi con memore affetto Umberto I — Caprera, 17 agosto 1889 ».

L'ufficiale di più alto grado deporrà a Caprera la corona in nome del Re sulla tomba di Garibaldi.

NAPOLI, 20. — Tolti gli ultimi punti di sutura, i bordi della ferita del Presidente del Consiglio, on. Crispi, furono trovati completamente aderenti. La cicatrizzazione si opera senza alcuna suppurazione.

Stante le ottime condizioni di salute dell'on. Crispi, non verranno pubblicati ulteriori bollettini.

FIRENZE, 20. — La città è imbandierata. Oggi, al tocco, fu aperto il IV Congresso storico italiano. Parlò primo l'on. senatore Tabarrini, il cui discorso venne applaudito, specialmente quando inviò un saluto alla gloriosa Dinastia di Savoia.

Quindi parlò il sindaco Torrigiani, che diede il benvenuto ai congressisti a nome di Firenze, orgogliosa di ospitarli nello storico Palazzo della Signoria. Il consigliere delegato della Prefettura li salutò a nome del Governo.

Quindi, il prof. Paoli lesse una relazione della Deputazione storica toscana.

Si deliberò poscia l'invio di un dispaccio a S. M. il Re e di un altro all'on. ministro della pubblica istruzione.

Riuscirono eletti, presidente il senatore Fabretti, vice-presidente Capasso e segretari Deblasio e Paoli. Infine, l'on. Fabretti dichiarò aperto il congresso.

Domani continueranno i lavori. Vi assistono molti delegati e rappresentanti delle Società storiche italiane.

TORINO, 20. — Le LL. AA. RR. il duca e la duchessa d'Aosta, col Duca delle Puglie, sono partiti per Spezia, ossequiati dalle autorità.

Collo stesso treno è partito per Roma l'on. ministro Boselli.

ODESSA, 20. — La regina Natalia è partita per la Rumenia.

BERLINO, 20. — L'imperatore e l'imperatrice di Germania arriveranno a Monza probabilmente la sera del 11 ottobre e vi rimarranno nei successivi giorni 15 e 16, ripartendo il 17 per Genova ove s'imbarcheranno alla volta di Napoli. Le LL. MM rimarranno qualche giorno in incognito a Napoli e probabilmente durante la loro permanenza a Napoli pernotteranno a bordo del Yacht *Hohenzollern*.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 settembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—	93 95	— —	94 05 94 07 1/2		— —	
RENDITA 5 0/0 2ª »	—	—	—	94 — 94 02 1/2	94 —			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2ª »	»	—	—		— —			63 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			97 30	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 55	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			98 50	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			460 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			466 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			485 50	
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			505 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			716 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			603 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			5 3 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1800 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1090 —	
» » Generale	»	500	250		— —	568,50 569		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			710 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			145 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			483 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			473 —	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			640 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			460 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1183 90 92 95 98		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1090 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1600 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			295 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —			640 —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —	257 50		— —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			75 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	218 220		— —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			125 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			412 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			100 —	
» » Vita	»	250	125		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			297 »	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			485 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			203 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II.	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

19 settembre 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 020
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 91 850
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 61 250
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . » 59 943

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 95
	Parigi	Chéques	»	»	101 75
4	Londra	90 giorni	»	»	25 42
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 settembre
Prezzi di compensazione . . . . . . }
Compensazione . . . . 28 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco A. PERSICHETTI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1889.

Rendita 5 0/0 . . . . . 94 —
» 3 0/0 . . . . . . 63 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 — —
Prestito Rothschild 5 0/0 93 50
Obbl. Città di Roma 4 0/0 465 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . 462 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0 505 —
Az. Ferr. Meridionali . . 702 —
» » Mediterranee . 592 —
» » » (certificati provv.) . 582 —
» Banca Nazionale . . . 1800 —
» » Romana . . . 1100 —
» » Generale . . . 580 —

Az. Banca di Roma . . . . 720 —
» » Tiberina . . . . 125 —
» » Ind. e Comm. 500 —
» » » » (certif. provv.) 490 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 650 —
» » » Meridion. 470 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 1190 —
» » certif. provvis. Emissione 1888 1090 —
» » Acqua Marcia 1520 —
» » per condotte di acqua . . . . 305 —
» » Generale per la Illuminazione . 85 —
» » Immobiliare . . 650 —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . . . 270 —
» » Tramway Omnib. 205 —
» » Fondiar. Italiana 145 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 265 —
» » Navigazione Generale Italiana . 410 —
» » Metallurgica Italiana . . . . . . 500 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incendi 100 —
» » » Vita . . 250 —
» » Ferroviarie . . 300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0 . . . . . . 495 —
» Soc. Immob. 4 0/0 215 —